



# STUDIO SANTI & Associati

## Commercialisti

Consulenza societaria, amministrativa, fiscale e del lavoro

Via Morazzone n. 21

I - 22100 COMO (CO)

Nr.tel. 031/26.64.84 - 26.59.27

Nr.fax 031/33.01.656

[www.studio-santi.it](http://www.studio-santi.it)

[www.studio-santi.com](http://www.studio-santi.com)

Como, Marzo 2018.

### Oggetto: i nuovi “BONUS” per le imprese

#### Gentili Clienti,

La Legge Finanziaria 2018 ha introdotto alcune interessanti agevolazioni a favore delle imprese:

- il “bonus formazione 4.0”,
- il “bonus per l’acquisto di prodotti in plastica riciclata”
- il “bonus creatività”,
- il “bonus librerie”.

#### **Le modalità attuative di tali agevolazioni saranno individuate con appositi Decreti.**

Illustriamo di seguito tali agevolazioni, definite “bonus” per semplicità di esposizione, sotto forma di “crediti di imposta” che si utilizzano in compensazione nei modelli F24.

#### **“BONUS FORMAZIONE 4.0”**

Alle imprese che effettuano attività di formazione, spetta un **credito d’imposta pari al 40%** delle spese relative al **costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione** svolta per acquisire / consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal **Piano Nazionale Impresa 4.0**<sup>1</sup>, ossia

- big data e analisi dei dati,
- cloud e fog computing, cyber security,
- sistemi cyber – fisici,
- prototipazione rapida,
- sistemi di visualizzazione e realtà aumentata,
- robotica avanzata e collaborativa,
- interfaccia uomo macchina,
- manifattura additiva,
- internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali nei seguenti ambiti: a) vendita e marketing; b) informatica; c) tecniche e tecnologie di produzione.

È esclusa la **formazione ordinaria / periodica** organizzata dall’impresa per conformarsi:

- alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro / protezione dell’ambiente;
- ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il credito d’imposta in esame è riconosciuto fino ad un **massimo annuo di € 300.000** per ciascun beneficiario per le citate attività di formazione pattuite con contratti collettivi aziendali / territoriali e:

- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle

<sup>1</sup> <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/industria40>

spese;

- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- **è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24**, anche per importi superiori ai limiti di € 250.000 / € 700.000 per anno;
- è concesso nel rispetto dei limiti / condizioni ex Regolamento UE n. 651/2014 concernente la compatibilità degli aiuti di Stato, con il mercato interno.

I costi relativi alle spese agevolabili devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale / collegio sindacale / professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (la certificazione deve essere allegata al bilancio). Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti la certificazione va redatta da un revisore legale / società di revisione legale dei conti.

Le spese per la certificazione sostenute da tali ultime imprese sono ammissibili entro il limite massimo di € 5.000. Le imprese con bilancio "revisionato" sono esenti dai predetti obblighi.

### **"BONUS ACQUISTO PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA"**

A favore delle imprese che **acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste**, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui è riconosciuto un credito d'imposta pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti effettuati nel 2018, 2019 e 2020.

Il credito d'imposta in esame:

- è riconosciuto fino ad un **importo massimo annuo di € 20.000**;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- **è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24**, anche per importi superiori al limite di € 250.000;
- è utilizzabile dall'1.1 del periodo d'imposta successivo a quello di acquisto dei predetti prodotti.

### **"BONUS CREATIVITÀ"**

È riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% dei costi sostenuti per sviluppo / produzione / promozione di prodotti e servizi culturali / creativi, a favore delle imprese "culturali e creative" ossia le imprese / soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia / Stato UE / SEE con oggetto sociale (esclusivo / prevalente) l'ideazione / creazione / produzione / sviluppo / diffusione conservazione / ricerca / valorizzazione / gestione di **prodotti culturali**. Questi ultimi devono intendersi come **beni / servizi / opere dell'ingegno** inerenti alla letteratura / musica / arti figurative / arti applicate / spettacolo dal vivo / cinematografia / audiovisivo / archivi / biblioteche / musei, nonché al patrimonio culturale ed ai processi di innovazione ad esso collegati.

Le imprese culturali e creative possono accedere al predetto credito d'imposta nel rispetto dei limiti relativi agli aiuti *de minimis* di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

Merita evidenziare che il credito d'imposta in esame:

- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- **è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24.**

### **"BONUS LIBRERIE"**

A favore degli esercenti attività commerciali nel settore della **vendita al dettaglio di libri** in esercizi specializzati con codice:

- "47.61" (commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati);
- "47.79.1" (commercio al dettaglio di libri di seconda mano)

è riconosciuto un **credito d'imposta** parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI

con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione / altre spese individuate dal MIBACT, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale.

Il credito d'imposta in esame:

- è stabilito nella **misura massima di € 20.000** per gli esercenti librerie non ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite / **€ 10.000 per gli altri esercenti**;
- è concesso nel rispetto dei limiti / condizioni ex Regolamento UE n. 1407/2013 (aiuti de minimis);
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- **è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24.**

Ringraziamo per la cortese attenzione e restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Santi & Associati 

**Circolare informativa n. 5/2018.**